

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA**

Disposizioni applicative dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 – Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione ed eradicazione alla fitopatia “Citrus Tristeza Virus”.

Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario) è stata pubblicata la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio - che prevede all'art. 11 comma 2 un indennizzo agli agricoltori per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta alla fitopatia “Citrus Tristeza Virus”, per i danni strutturali e per eventuali perdite di reddito.

Gli aiuti saranno concessi nel pieno rispetto dell'art. 10 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 “relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L. n. 358 del 16/12/2006 e sono subordinati agli adempimenti previsti dal Programma Nazionale di lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi “Citrus Tristeza Virus” (CTV) di cui al D.M. 22 novembre 1996.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente legge le piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, singole o associate, che conducono superfici investite ad agrumeto o strutture vivaistiche, autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 214/2005 per la realizzazione e la salvaguardia del materiale agrumicolo di moltiplicazione, che operano all'interno del territorio siciliano.

Inoltre devono essere iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole e devono avere costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Verrà accertata la regolarità contributiva (DURC) in caso di aziende assuntrici di manodopera dipendente.

Nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Per poter beneficiare dell'aiuto le imprese agricole devono già avere provveduto all'abbattimento delle colture agrumicole infette dal Citrus Tristeza Virus, con le

prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Aree di applicazione

Le aree sono quelle individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale a rischio fitosanitario secondo quanto stabilito dal D.M. 22 novembre 1996, che prevede la lotta obbligatoria contro il Virus della Tristezza degli Agrumi (Relazione Servizio Fitosanitario) e risultano le seguenti:

- provincia di Agrigento
- provincia di Caltanissetta
- provincia di Catania
- provincia di Enna
- provincia di Messina
- provincia di Palermo
- provincia di Ragusa
- provincia di Siracusa
- provincia di Trapani

L'art. 4 del menzionato Decreto Ministeriale stabilisce che “ove la percentuale di piante infette risulta uguale o superiore al 30% l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto” e “nei vivai ove si riscontri presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante del lotto, della varietà o del portinnesto interessati dalla malattia deve essere estirpato e distrutto”.

L'estirpazione e la distruzione dei materiali infetti deve avvenire a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, con questo intervento legislativo regionale, verranno indennizzate tutte quelle aziende, operanti nel territorio regionale, che sono state sottoposte a provvedimenti di estirpazione coatta di piante infette da CTV (Ordinanza) rese esecutive da non più di tre anni dalla pubblicazione della registrazione dell'esenzione del regime di aiuti sul sito web della Direzione Generale dell'Agricoltura della Commissione Europea, al fine di compensare i costi e le perdite a chi abbia provveduto o stia provvedendo all'estirpazione.

Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Non possono beneficiare dell'aiuto le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nonché le imprese che in passato hanno beneficiato di un aiuto non ammissibile, non ancora rimborsato, fino a quando tale aiuto, compresi i relativi interessi di mora, non sarà rimborsato o versato su un conto vincolato.

Si specifica che per la malattia “Citrus Tristeza Virus” la legislazione comunitaria non fissa oneri specifici per le misure di controllo e non stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Quantificazione dell'aiuto

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 paragrafo 2 del Reg. CE n. 1857/2006, la compensazione in favore delle imprese agricole, per l'estirpazione di piante infette da "Citrus Tristeza Virus", è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte per il materiale vivaistico e alle perdite di reddito per gli impianti agrumicoli.

L'intensità lorda dell'aiuto non dovrà in ogni caso superare il 100%. L'aiuto sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 , paragrafo 3 del Reg. CE n. 1857/2006 dall'importo massimo dell'aiuto saranno dedotti:

- gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi
- i costi non sostenuti a causa del Citrus Tristeza Virus che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Le perdite di reddito delle colture distrutte, da attribuirsi quale indennizzo per l'estirpazione e distruzione per specie di agrumi sono state determinate sulla base delle risultanze della relazione tecnica redatta dall'INEA, che si è avvalsa della banca dati Rica. Sono state individuate diverse classi di età per numero di piante estirpate e sono stati dedotti i costi (trasporto, confezionamento, ecc.) che altrimenti sarebbero stati sostenuti, il tutto è sintetizzato nel seguente prospetto tabellare:

Tabella 1 – Mancati redditi Arancio (€/pianta)

n. piante	<1	1	2	3	4	5	6	>6
1-20								71,86
21-50								66,86
51-100	6,00	7,39	8,78	13,51	16,85	29,08	37,97	61,86
101-200								56,86
201-300								51,86
>300								46,86

Tabella 2 – Mancati redditi Piccoli frutti (€/pianta)

n. piante	<1	1	2	3	4	5	6	>6
1-20								66,10
21-50								61,10
51-100	6,00	7,24	8,48	12,47	15,22	25,68	33,39	56,10
101-200								51,10
201-300								46,10
>300								41,10

Per il materiale vivaistico, la quantificazione è effettuata applicando i valori di mercato unitari esposti nella sotto tabella "Vivai", dati elaborati dal Servizio Fitosanitario Regionale:

Vivai

Piante industriali di agrumi	Importo unitario in euro
Piante di agrumi di fitocella cat. cac 1 anno d'innesto	6,00
Piante di agrumi di fitocella cat. cac 2 anni d'innesto	6,50
In fitocella 1 anno cat. certificato virus esente	6,50
In fitocella 2 anni cat. certificato virus esente	7,00

Piante Ornamentali di agrumi			
Tipologia	Diametro vaso	Tipo di contenitore	Importo unitario in euro
alberello		fitocella	5,00
alberello	18	vaso	5,00
alberello	20	vaso	9,50
alberello	22	vaso	10,50
alberello	24	vaso	18,00
alberello	28-30	vaso	25,00
alberello	35	vaso	38,50
alberello	45	vaso	50,00
alberello	65	vaso	70,00
alberello	>65	mastello	100,00

Presentazione delle domande

Le domande di richiesta dei benefici previsti dall'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 devono essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'avviso previsto dall'art. 7 del presente decreto.

Le predette domande devono essere redatte su apposita modulistica, resa disponibile all'utenza presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Allo scopo di rispettare i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, la domanda, redatta in conformità al citato modello, dovrà essere interamente compilata, completa della documentazione prevista e dovrà risultare sottoscritta dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande andranno presentate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti territorialmente tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, a mano o tramite corriere autorizzato. In questi ultimi due casi si considera quale data di presentazione quella del timbro di arrivo apposto dall'ufficio ricevente. Nel caso di domande inviate a mezzo lettera raccomandata, la data di presentazione è quella dell'ufficio postale accettante.

Dopo la scadenza del predetto termine per la presentazione delle domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione per quelle richieste dagli uffici istruttori. Le

domande presentate in difformità a quanto dinanzi descritto (oltre il termine previsto, prive o incomplete nella documentazione o incompleta in qualche parte) saranno immediatamente archiviate.

Dall'avvio del procedimento di archiviazione e della successiva avvenuta archiviazione – ai sensi della normativa vigente - verrà data tempestiva comunicazione ai predetti interessati, avendo cura di riportare la motivazione del provvedimento di archiviazione medesimo.

Nel caso in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 (elevato numero di destinatari con conseguente aggravio operativo ed economico per l'Amministrazione), per le predette comunicazioni così come per quelle di avvio procedimento e/o richiesta documentale, gli Uffici istruttori si atterranno a quanto previsto nelle disposizioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 9 febbraio 2007 (affissione delle predette comunicazioni nell'albo della struttura interessata e trasmissione ai comuni interessati, nonché pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari).

Nel caso di imprese che abbiano terreni in conduzione ubicati in più territori provinciali, la domanda deve essere presentata all'Ispettorato nel cui territorio ricade la maggiore superficie agrumetata.

Documentazione a corredo dell'istanza

Alla domanda resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

A) per le imprese agricole che hanno eseguito o devono eseguire le operazioni di estirpazione di piante affette dal CTV:

- ⤴ nel caso di affitto o comodato, dichiarazione da parte del proprietario di autorizzare la richiesta di aiuto;
- ⤴ copia dell'ordinanza di estirpazione per la fitopatia CTV
- ⤴ dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'età delle piante estirpate

⤴ B) per le imprese vivaistiche affette da CTV:

- ⤴ nel caso di affitto o comodato, dichiarazione da parte del proprietario di autorizzare la richiesta di aiuto;
- ⤴ copia dell'ordinanza di estirpazione per la fitopatia CTV
- ⤴ dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di autorizzazione a svolgere l'attività vivaistica di cui all. 19 del D.Lgs. n. 214/2005
- ⤴ dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la tipologia delle piante estirpate

Istruttoria e liquidazione

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, effettueranno l'istruttoria delle domande, a seguito della quale provvederanno a formare l'elenco dei richiedenti aventi titolo, con indicazione per ciascuno di essi dell'importo dell'aiuto ammissibile.

L'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, sulla base del fabbisogno dichiarato dai singoli Ispettorati, provvederà alla ripartizione delle somme.

Qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti, si procederà in ordine di acquisizione della domanda al protocollo, con priorità assoluta in ordine decrescente:

- ▲ Coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 successivamente modificato dal D.Lgs 15 giugno 2005, n. 101.

La liquidazione dell'aiuto per le ditte ammissibili, avverrà a seguito della presentazione della copia del certificato di constatazione dell'avvenuta estirpazione rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Controlli

Fra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, ai sensi dell'art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di verifica, sarà estratto un campione provinciale di almeno il 5% da sottoporre a controllo, per accertare, tra l'altro, la consistenza aziendale, le dichiarazioni di responsabilità rese e la veridicità dei dati riportati.

Il controllo sarà effettuato dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

Nel caso in cui emerga la mendacità del contenuto delle dichiarazioni rese, gli Uffici istruttori oltre a decretare la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, procederanno in conformità alla normativa vigente in materia.